



**FLC CGIL**  
**Firenze**  
federazione lavoratori  
della conoscenza

**Federazione Lavoratori della Conoscenza**  
**FLC CGIL FIRENZE**  
via Pier Capponi 7, tel. 055/5036249  
[www.flcfirenze.it](http://www.flcfirenze.it)  
[firenze@flcgil.it](mailto:firenze@flcgil.it)  
[flcfirenze@pec.flcgil.it](mailto:flcfirenze@pec.flcgil.it)

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Firenze  
loro sedi

OGGETTO: Circolare su Divieto di svolgere propaganda elettorale

La FLC CGIL di Firenze ha ricevuto segnalazioni che in alcune scuole sono state emanate circolari con oggetto: *Divieto delle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione politica e di propaganda elettorale – Divieto di propaganda elettorale e campagna elettorale nell'Istituto.*

Le circolari rammentano a tutto il personale la seguente normativa:

- **art. 29 comma 6 legge 25/3/1993 n. 81:** “È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”;
- **art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:** “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Le circolari segnalate terminano poi con ulteriori disposizioni:

**pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare il divieto di fare campagna elettorale** (distribuzione volantini/schede) **all’interno delle pertinenze della scuola ed è tenuto ad astenersi, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da qualsiasi propaganda elettorale e/o comunicazione politica.** se **candidato**, ciascuno può compiere da cittadino attività di propaganda correlata alla campagna elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e del proprio orario di servizio, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro atti [...] Resta inteso che, qualora si verificassero episodi tali da pregiudicare quanto previsto dall’art. 48 della Costituzione, sarà compito dell’Amministrazione denunciare eventuali reati agli organi competenti.

In merito al contenuto delle circolari la scrivente O.S. formula le seguenti osservazioni:

- la legge 25/3/1993 n. 81 non si riferisce alle campagne elettorali referendarie, bensì alla Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;
- l’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina la comunicazione delle amministrazioni pubbliche in periodo elettorale, con particolare riguardo alla comunicazione verso l’esterno;
- resta difficile capire a chi possa essere indirizzata la circolare nella parte in cui fa riferimento a candidature, dal momento che l’8 e 9 giugno 2025 non si vota per

eleggere alcun candidato, bensì si svolgono consultazioni referendarie previste dall'art. 75 Cost. per deliberare l'abrogazione totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

- analogamente resta difficile capire a quali delle affermazioni contenute nell'art. 48 della Costituzione si faccia riferimento, ipotizzando eventuali episodi pregiudizievoli, dal momento che il dettato costituzionale richiamato sancisce una articolata serie di principi.

Pertanto, nel valutare di grande importanza l'attenzione che ogni docente deve mettere nel dialogo con i propri studenti, a maggior ragione qualora sorga un libero confronto delle idee e delle opinioni, la scrivente ritiene tuttavia che:

- fra le disposizioni di cui sopra non possa in alcun modo essere annoverata l'affissione all'albo sindacale di materiale inerente i Referendum dell'8 e 9 giugno;
- analogamente non possa essere annoverato il possesso e l'uso individuale di materiale propagandistico, seppure nelle pertinenze della scuola;
- in alcun modo tali disposizioni debbano indurre i docenti ad astenersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e del proprio ruolo, dall'affrontare con i propri studenti tematiche di attualità o di rilevanza formativa, come l'istituto referendario, il dovere civico del voto o i quesiti referendari sottoposti a consultazione popolare.

In conclusione la FLC ritiene che, essendo sempre più impellente la necessità che le giovani generazioni acquistino fiducia nelle istituzioni e nella democrazia, a maggior ragione la scuola debba ricoprire un ruolo attivo nella promozione della partecipazione delle studentesse e degli studenti, impegnandosi nella direzione indicata dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25 aprile, quando, ricordando Sandro Pertini, ha affermato: *“La sua figura induce a ricordare che la partecipazione politica è questione che contraddistingue come essenziale la nostra democrazia. È l'esercizio democratico che sostanzia la nostra libertà. Da questi principi fondativi viene un appello: non possiamo arrenderci all'assenteismo dei cittadini dalla cosa pubblica, all'astensionismo degli elettori, a una democrazia a bassa intensità.*

Firenze 28/05/2025

Emanuele Rossi  
Segretario Generale FLC CGIL Firenze

